



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 113 del 11/10/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO "IN HOUSE" A BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE STAGIONI TERMICHE DAL 2016 AL 2023.

L'anno duemilasedici addì undici del mese di Ottobre alle ore 19:00 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
BOER SILVANA	Assessore	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
MORICI SANTE	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il 3 ottobre 1956 è stato istituito il "Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave" (Consorzio Bim Piave), costituito con lo scopo di gestire i sovracani pagati dall'Enel per la derivazione delle acque del Piave e destinato a favorire il progresso economico e sociale del territorio del quale fanno parte i 34 Comuni rivieraschi e montani del Piave (Comuni consorziati);
- che con deliberazione consiliare n. 44 del 4 giugno 1996, esecutiva, venivano approvati la convenzione e lo statuto per la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile del Piave - A.S.C.O. Piave, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- che con atto rep. n. 54345 in data 28 giugno 1996, del notaio dr. Francesco Imparato, veniva sottoscritta la convenzione e costituita la nuova "Azienda Speciale Consortile del Piave - A.S.C.O. - Piave", con sede in Pieve di Soligo (Tv) della quale fa parte questo Comune;
- che con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 27 dicembre 2001, la suddetta azienda veniva trasformata, ai sensi dell'artt. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in una società per azioni denominata "Ascopiave S.p.a.";
- che veniva costituita società, a capitale interamente pubblico, della quale è socio anche questo ente, con atto rep. n. 88358 in data 27 dicembre 2001, del notaio Francesco Imparato;
- che in data 20 ottobre 2004, Ascopiave S.p.A. acquistava il 100% delle quote di Ascogas S.r.l. ed in data 27 dicembre 2004, con atto pubblico del Notaio Dott. Maurizio Bianconi, n. 86.595 di repertorio, Ascogas S.r.l. deliberava, con efficacia dal 1° gennaio 2005, l'aumento a titolo oneroso del capitale sociale da € 10.000 a € 140.000.000 e la trasformazione in S.p.A. aumento che è stato interamente sottoscritto da Ascopiave S.p.A. mediante il conferimento del ramo d'azienda della distribuzione del gas metano, comprese tutte le partecipazioni detenute, con eccezione di quella in Seven Center S.r.l., subentrando dal 1° gennaio 2005 a titolo universale nei rapporti giuridici intrattenuti da ASCOPIAVE S.P.A.;
- che con atto 18 marzo 2005 del Notaio Dott. Maurizio Bianconi di Treviso rep. n. 87162, ASCOPIAVE S.P.A. ha variato la propria denominazione sociale in ASCO HOLDING S.P.A.;
- che con atto del 18 marzo 2005 del Notaio Dott. Maurizio Bianconi di Treviso rep. n. 87163, ASCOGAS S.P.A. ha variato la propria denominazione sociale in ASCOPIAVE S.P.A.;
- che in data 24 novembre 2005 è stata costituita la nuova società BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. con un capitale sociale di Euro 100.000, i cui soci sono "Consorzio BIM Piave Treviso per la quota del 90%, e Asco Holding S.p.a. per la quota del 10%;

PREMESSO inoltre che in data 22 settembre 2016 con nota prot. 12336 perveniva la proposta di affidamento in house della conduzione degli impianti termici degli edifici comunali per le stagioni termiche 2016 - 2023;

Ciò premesso;

ATTESO:

- che il servizio gestione calore, nell'assoluto rispetto dei principi delle discipline comunitaria e nazionale, può essere affidato "in house", senza ricorrere alle procedure competitive ad evidenza pubblica; ciò, in quanto lo stesso, essendo rivolto essenzialmente alle esigenze proprie dell'Ente e non alla collettività, pur rientrando nell'ambito delle attività affidate in appalto, non va annoverato tra i servizi pubblici locali;
- che sulla base della disciplina nazionale e comunitaria, nonché dei principi di origine giurisprudenziale, il ricorso agli appalti in house è possibile per le società a capitale interamente pubblico, soggette al c.d. "controllo analogo" e che svolgono la maggior parte della propria attività a favore dell'amministrazione e/o delle amministrazioni controllanti", come è BIM Piave Nuove Energie s.r.l.;
- che BIM Piave Nuove Energie s.r.l., inoltre, svolge la maggior parte della propria attività a favore dei Comuni controllanti e dunque entrambi i requisiti risultano soddisfatti;
- che l'affidamento del servizio a BIM Piave Nuove Energie s.r.l. da al Comune la garanzia ed il vantaggio di avvalersi di un gestore che opera sotto diretto controllo dell'ente, con capacità tecnico-operative altamente specializzate ed in grado di affrontare tutte le problematiche proprie degli impianti termici;

CONSIDERATO tuttavia:

- che la giurisprudenza comunitaria si è espressa nel senso di ritenere l'affidamento in house nel settore appalti è divenuto una modalità gestionale al pari di un'altra, e in particolare al pari dell'affidamento con gara, come previsto oggi dall'art. 12 della Direttiva UE che considera la medesima: "l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche".;
- che a livello di legislazione nazionale il Decreto Bersani (D.l. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248) all'art. 13 disciplina, e quindi riconosce, il ruolo delle società strumentali quali affidatarie, anche dirette, di servizi non rientranti nei cosiddetti "servizi pubblici locali" pur se in modo più restrittivo rispetto all'ambito comunitario, visto che, mentre per l'"in house" comunitario è sufficiente che la società svolga il servizio "prevalentemente" a favore degli enti soci, nell'"in house" in ambito locale la società deve operare "esclusivamente" con gli enti affidanti non potendo operare con nessun altro ente pubblico o privato;
- che la legge Antitrust, istitutiva di AGMC, che impone per chi svolge attività nel settore dei servizi di interesse generale, nel settore dei servizi pubblici, di svolgere attività sul mercato con altra società ..., in sostanza Bim Piave Nuove Energie s.r.l., svolgendo attività di servizio pubblico, non può svolgere per ragioni di antitrust con la stessa struttura servizi diversi;
- che pertanto, in base alla legislazione e giurisprudenza nazionale nonché a quelle comunitarie, i requisiti che definiscono i contorni dell' affidamento "in house" sono:
 - a) la società affidataria del servizio deve essere interamente pubblica;
 - b) l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un c.d. " controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
 - c) la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

ATTESO:

che la società "Bim Piave Nuove Energie s.r.l.":

- a) è una società a capitale interamente pubblico;
- b) è soggetta al "controllo analogo" perché sottoposta a potere di direzione, coordinamento e supervisione del Comune affidante, non solo nella sua qualità di socio, ma anche e soprattutto nella sua qualità di membro di uno specifico organismo interno alla società medesima, denominato "Consiglio di partecipazione" regolato nel

suo funzionamento e nei suoi poteri da uno specifico "Regolamento per l'esercizio sulla società di gestione Bim Piave Nuove energie s.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali";

c) l'attività della società è rappresentata in modo totalitario dall'offerta del servizio di gestione calore agli enti locali (Comuni) in veste di soci;

VISTO:

- il "Regolamento per l'esercizio sulla società di gestione Bim Piave Nuove Energie s.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", con il quale ogni Comune socio, per il tramite del "Consiglio di Partecipazione", oltre ad un generale diritto di informativa/potestà di vigilanza sull'operato della società, anche un potere di indirizzo/controllo, che si esplica nella necessaria partecipazione alla formazione degli atti di gestione strategica della società;
- che con il comunicato del 05 agosto 2016 (pubblicato l'8 settembre 2016) l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che gli enti possono effettuare, sotto la loro responsabilità, affidamenti diretti di servizi alle proprie società in-house, anche se l'Autorità non ha ancora istituito l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n° 50/2016;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi dell'istituto della "in house providing" e quindi della cosiddetta "autoproduzione" da parte della Pubblica Amministrazione di forniture e servizi attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa mediante organismi strumentali appositamente creati a tale scopo che, nel caso di specie, sono rappresentati dalla Bim Piave Nuove Energie s.r.l. per la fornitura e gestione del servizio calore;

ESAMINATA la "Proposta di affidamento "in House" della conduzione degli impianti termici degli edifici comunali" della Bim Piave Nuove Energie s.r.l. assunta al protocollo del Comune al n. 12336 in data 22 settembre 2016 con allegato "Disciplinare servizio Energia degli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale di Ponte di Piave", allegato sub 1) alla presente deliberazione, con annessi l'allegato A) "Offerta per la conduzione in Servizio Energia degli impianti termici", l'allegato B) "Controllo e Manutenzione ordinaria annuale degli impianti con assolvimento della figura del terzo responsabile", l'allegato C) "Controllo e Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione estiva";

ATTESO che l'affidamento ha per oggetto la gestione, da parte di Bim Piave nuove energie, dei seguenti servizi:

- riscaldamento (esercizio, manutenzione e controllo impianti termici) con assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/93, del D.P.R. 551/99 e del D.M.A.P. 17 marzo 2003 e ss.mm.ii. (fatti salvi i casi di riserva di cui all'art. 15: consegna di impianti), negli edifici di proprietà o condotti dall'Amministrazione comunale come previsto all'art. 1 del "Disciplinare Servizio Energia";
- controllo e manutenzione ordinaria impianti, con assolvimento della figura di terzo responsabile come previsto all'art. 13 "Allegato B" del Disciplinare Servizio Energia;
- controllo e manutenzione ordinaria impianti di alimentazione estiva come previsto all'art. 13 "Allegato C" del Disciplinare Servizio Energia;

RILEVATO che il servizio di fornitura calore proposto da Bim Piave Nuove Energie s.r.l. comprende:

- 1) la conduzione e sorveglianza degli impianti a mezzo di idoneo personale tecnico, in possesso di patentino di abilitazione di secondo grado per la conduzione di impianti termici, ai sensi del d.Lgs 152/2006;
- 2) il servizio di reperibilità, 24 ore su 24, durante il periodo annuale di esercizio degli impianti termici (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99);
- 3) check-up e regolazione della combustione, secondo normativa vigente, mediante verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni certificate di analisi e conseguente regolazione delle apparecchiature componenti le centrali termiche, per migliorare l'efficienza ed il rendimento degli impianti;
- 4) interventi periodici di controllo e di manutenzione ordinaria, durante il periodo di funzionamento, e più precisamente: check-up della combustione, controllo e taratura delle apparecchiature di sicurezza, controllo elettropompe e bruciatori, pulizia caldaia, controllo dei collegamenti alla canna fumaria e del camino;
- 5) controllo e messa a riposo di tutti gli impianti e le centrali termiche alla fine di ogni stagione, con relativa lubrificazione delle parti meccaniche, pulizia delle caldaie, dei camini e dei relativi collegamenti;
- 6) annotazioni periodiche sui libretti di centrale/impianto e compilazione dei rapporti di controllo tecnico, come previsto dalla legge n° 10 del 09/01/91 e dai successivi regolamenti di attuazione: D.P.R. n° 412/93, D.P.R. n° 551/99, D.M.A.P. 17/03/2003, D. Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06 e s.m.i.;
- 7) interventi di manutenzione straordinaria di tutte le apparecchiature contenute nelle centrali termiche e pertinenti gli impianti, esclusa la sola sostituzione di caldaie e bruciatori;
- 8) copertura assicurativa per eventuali danni provocati da incuria o negligenza del personale addetto;
- 9) interventi di riparazione e/o sostituzione di valvole e detentori, se gravati da perdite d'acqua, con relativo sfogo dell'aria;
- 10) manutenzione, riparazione e/o sostituzione di sonde, termostati o altri organi di rilevazione e regolazione;
- 11) coibentazione, in centrale termica, delle tubazioni di mandata e ritorno acqua calda, secondo quanto richiesto dalla legge n° 10 del 9/01/91 e dai DD.PP.RR. n° 412/93 e n° 551/99;
- 12) pulizia filtri di ventilconvettori e/o unità termoventilanti, se situati a quota non maggiore di m 5,00 dal piano di calpestio e raggiungibili con normali mezzi di intervento come scale e trabatelli, basi di appoggio piane, prive di ostacoli, compresa la pulizia delle parti ispezionabili e manualmente raggiungibili dei canali, se necessario;
- 13) interventi di manutenzione, riparazione e/o sostituzione di tutte le apparecchiature di contabilizzazione;
- 14) progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 21;
- 15) progettazione, esecuzione di lavori e/o forniture non comprese nel presente Disciplinare, che il Comune dovesse richiedere, incluso l'eventuale adeguamento a norme di legge, previo concordamento fra le parti sulle modalità di esecuzione e sul costo addizionale dell'intervento;
- 16) collaborazione gratuita ai tecnici cui la Spett.le Amministrazione Comunale di PONTE DI PIAVE affiderà incarichi per la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione (invernale/estiva) e/o per la ristrutturazione/messa in norma degli esistenti, al fine di conseguire risultati impiantistici atti a raggiungere i migliori risparmi energetici e di gestione;
- 17) erogazione di "ore calore" o incrementi di temperatura negli ambienti in cui dovesse risultare necessario, in caso di particolari esigenze sanitarie, per calamità naturali o qualora sussistano particolari ragioni di pubblico interesse, collegate

allo svolgimento di eventi sportivi a livello professionistico e/o sociali di notevole importanza, senza costi aggiuntivi per il Comune.

ATTESO ancora che, oltre alle anzidette prestazioni, Bim Piave Nuove Energie s.r.l. garantisce la somministrazione dei combustibili necessari per tutta la durata della gestione;

RILEVATO che in base all'art. 3 del Disciplinare, la durata dell'affidamento è prevista in sette anni termici decorrenti a partire dall'anno in corso e fino al 30 settembre 2023, ed altresì che la durata dell'erogazione del servizio di fornitura calore è compresa tra il 15 ottobre di ciascun anno e il 15 aprile dell'anno successivo;

RILEVATO inoltre che:

- secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Disciplinare e degli allegati sub A), B), C) dall'allegato sub A) allo stesso, il costo annuo complessivo del servizio calore, riferito alla stagione termica 2016/2017, è quantificato in € 146.525,94, oltre ad I.V.A. 22%, laddove per la quantificazione della spesa per le stagioni termiche successive troverà applicazione il meccanismo revisionale previsto all'art. 6 del disciplinare medesimo;

RITENUTO di quantificare, in presunti € 2.000,00, oltre I.V.A. 22%, la maggiore spesa per ciascuna stagione termica derivante dal servizio per effetto delle esigenze aggiuntive di funzionamento degli impianti di riscaldamento, rispetto alle esigenze ordinarie;

PRESO ATTO:

- che in data 20 dicembre 2013 è stata attivata la convenzione Consip denominata "Servizio Integrato energia 3". Relativa alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, la fornitura del vettore energetico termico, l'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio/impianto, suddivisa in 12 lotti;
- che in data 28 gennaio 2015 è stato attivato il lotto 3 "Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto", con scadenza 28 gennaio 2017;
- che la convenzione stipulata tra Consip s.p.a. e la Siram S.p.a. per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le pubbliche amministrazioni - lotto 3, in data 26 marzo 2015 è stata sospesa in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 4531/2015, depositata il 24 marzo 2015, nel ricorso R.G. 12801/2014;

DATO ATTO che l'art. 17 del "Disciplinare servizio energia" è inserita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012, apposita clausola risolutiva espressa che prevede che qualora in caso di disponibilità di convenzione Consip il Gestore si impegna a "valutare le Convenzioni Consip di riferimento per il servizio in argomento; in caso di sopravvenuta disponibilità di detta convenzione a parametri migliorativi rispetto al servizio oggetto del presente Disciplinare, e qualora il Gestore non acconsenta all'adeguamento dei nuovi prezzi, il Disciplinare stesso è da intendersi risolto / revocato con decorrenza dalla data della relativa comunicazione da parte dell'amministrazione comunale";

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per procedere all'affidamento "in house" del servizio fornitura calore a Bim Piave Nuove Energie s.r.l.;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di affidare "in house", per i motivi espressi in narrativa, alla società a capitale interamente pubblico Bim Piave Nuove Energie s.r.l., con sede a Pieve di Soligo (TV), il servizio di gestione calore degli immobili comunali secondo quanto previsto dal "Disciplinare servizio energia" composto degli allegati A), B) e C) che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1):
2. di stabilire, in conformità all'art. 3 del Disciplinare, in 7 anni termici la durata dell'affidamento, decorrenti dalla stagione termica invernale 2016 e fino al 30 settembre 2023, laddove la durata di erogazione del servizio di fornitura calore è compresa fra il 15 ottobre di ciascun anno ed il 15 aprile dell'anno successivo, mentre la manutenzione ordinaria del sistema di condizionamento estivo avverrà in ciascuna stagione estiva ricadente nella durata dell'affidamento;
3. di quantificare, in conformità agli artt. 5 del Disciplinare e agli allegati A), B) e C) allo stesso, in € 146.525,94, oltre I.V.A. al 22%, dunque in complessivi € 178.761,64, il costo del servizio di gestione calore per la stagione termica 2016/2017, dando atto che per la quantificazione della spesa relativa alle stagioni termiche successive troverà applicazione il meccanismo revisionale di cui all'art. 6 del Disciplinare medesimo;
4. di quantificare in complessivi € 2.000,00, oltre I.V.A. al 22%, calcolati sulla scorta delle ore registrate la presunta maggiore spesa per ciascuna stagione termica derivante dal servizio per effetto delle esigenze aggiuntive di funzionamento degli impianti di riscaldamento, rispetto alle esigenze ordinarie;
5. di dare atto che la complessiva spesa IVA compresa derivante da quanto approvato sub 3 e 4 è pari a presunti € 181.201,64 per la stagione termica 2016-2017 e che la stessa trova imputazione sugli appositi stanziamenti del Bilancio di previsione 2016/2018;
6. di dare altresì atto che ad ogni altro successivo adempimento, ivi compreso l'impegno della spesa conseguente al presente affidamento, provvederà il competente responsabile del servizio.

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi e favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 11/10/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
GEOM. CELLA MAURIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 11/10/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone